

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 380 TFT 36

DEL 10 MAGGIO 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 10 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n. 76/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARMELO ANDOLINA (Vice Presidente all'epoca dei fatti della S.C.D. Collesano);  
S.C.D. COLLESANO.

Con nota 10270/781.pf14-15 AV/mf del 29/03/2016, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

Il sig. Carmelo Andolina, Vice Presidente della Società S.C.D. Collesano, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 5 C.G.S., per avere rivolto, con la sua lettera indirizzata al Giudice di gara e trasmessa tramite il fax del Comitato Regionale, gravi contestazioni al comportamento arbitrale durante la suddetta gara Collesano – Bolognetta disputata in data 03.01.2015, evidenziando pesanti violazioni del Codice Sportivo ed ammonendo l'arbitro verso il rispetto dei principi sportivi; e ciò in dispregio dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 bis, comma 1 sopracitato ed in violazione dell'art. 5 dello stesso Codice sportivo, atteso che la procedura di trasmissione di tale lettera ha reso pubblici i suoi contenuti, violando così il divieto di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C.

La S.C.D. Collesano, per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., attesa l'appartenenza a tale società, al momento della commissione dei

fatti, del Vice Presidente sopra deferito e, comunque, nei confronti e nel cui interesse veniva espletata l'attività sopra contestata.

All'udienza dibattimentale odierna sono comparse le parti deferite, assistite dal proprio difensore di fiducia.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Carmelo Andolina, e l'ammenda di € 600,00 a carico della S.C.D. Collesano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Vice Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato dalle indagini eseguite dalla Procura Federale ed in particolare dalla documentazione in atti.

In particolare, il sig. Carmelo Andolina, nella sua spiegata qualità, con propria nota del 7 gennaio 2015, indirizzata direttamente all'arbitro della gara Collesano – Bolognetta disputatasi il precedente 3 gennaio, premettendo di non sapere se fosse stato già redatto il referto di gara, preventivamente gli ricordava i principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., passando poi ad elencare una serie di presunti comportamenti antiregolamentari che il predetto direttore di gara avrebbe posto in essere nel corso della sua direzione e concludeva detta nota invitando il direttore di gara a comportarsi (evidentemente nella redazione del referto) secondo gli enunciati principi.

Detta nota veniva inviata sia via email che a mezzo fax presso il Comitato Regionale Arbitri.

Il difensore dei deferiti, richiamandosi anche alle memorie depositate in atti, non nega il contenuto della nota né la circostanza che la stessa sia stata inviata dalla Società deferita al Comitato Regionale Arbitri ma sostiene, in buona sintesi, che non sia stato violato l'art. 5 del C.G.S. in quanto il contenuto di detta lettera non è stato reso pubblico, essendo rimasto, comunque, nell'ambito del settore arbitrale.

Sostiene ancora che con detta nota la Società si è limitata a riferire una serie di comportamenti antiregolamentari posti in essere dall'arbitro nel corso della sua direzione, tant'è che il reclamo avverso il risultato della gara è stato successivamente accolto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che ha disposto la ripetizione della gara.

Ciò posto innanzitutto si osserva che vi è un divieto assoluto da parte delle società e dei loro tesserati di avere contatti diretti con gli ufficiali di gara (art. 1bis comma 4 C.G.S.), divieto, sotto altro profilo, confermato dall'art. 34 comma 5 C.G.S., che vieta espressamente il contraddittorio tra questi ultimi e le parti interessate. Ragion per cui l'aver indirizzato la nota in contestazione direttamente all'arbitro della gara comporta sempre e comunque la violazione dell'art. 1 bis del C.G.S.

A parere di questo Tribunale anche il contenuto della nota inviata all'arbitro comporta violazione della medesima norma, perché l'estensore, attraverso dei passaggi apparentemente corretti nella forma ma non nella sostanza, stante la concatenazione degli stessi, tende ad avvertire l'arbitro affinché si determini in un certo modo nella redazione del referto.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che successivamente la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del gravame disposto dalla S.C.D. Collesano, abbia disposto la ripetizione della gara.

Ricorre, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, anche la violazione di cui all'art. 5 del C.G.S., in quanto la nota per cui è procedimento, seppur formalmente inviata direttamente all'arbitro, gli è stata inoltrata impersonalmente presso il Comitato Regionale Arbitri, senza che la stessa venisse classificata "riservata" e ciò senza contare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale sussiste il requisito della comunicazione a più persone anche se lo scritto viene indirizzato

ad una sola persona e destinato ad essere riferito almeno ad un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza, né può trovare applicazione l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 5 C.G.S., in quanto i fatti riportati nella comunicazione per cui è procedimento non risultano pienamente sovrapponibili a quelli accertati dalla C.S.A.T.

Da quanto sopra consegue che, come da deferimento, il sig. Carmelo Andolina è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 4 e all'art. 5 C.G.S.

La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per i fatti ascritti al proprio Vice Presidente, che la rappresentava.

Le richieste della Procura Federale, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 5 comma 6 C.G.S., vanno pertanto accolte, pur se ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Carmelo Andolina, Vice Presidente, all'epoca dei fatti, della S.C.D. Collesano;

Ammenda di € 250,00 alla S.C.D. Collesano a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Vice Presidente.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 77/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ROBERTO TOMASELLO (Dirigente A.S.D. Peloro Annunziata);

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2<sup>a</sup> categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10447/73 pf15-16SS/pp del 31 marzo 2016, il sig. Roberto Tomasello, quale Segretario Dirigente della A.S.D. Peloro Annunziata, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale Dirigente accompagnatore le distinte delle gare del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015 inserendo quale allenatore della propria squadra il nominativo del sig. Antonio Creazzo (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 103.534), non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Peloro Annunziata, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Roberto Tomasello;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Peloro Annunziata.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria disputate dalla A.S.D. Peloro Annunziata nelle date del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Messina Sud, Dominus Peloro e Usclo Pace Pol., nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore un soggetto non tesserato, seppure come sopra iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Roberto Tomasello, sottoscrivendo le distinte di gara, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina, derivandone altresì, per il principio

dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.  
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Roberto Tomasello;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Peloro Annunziata.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10 maggio 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**